



Giugno 2018

Rapporto sui risultati della consultazione

Modifica della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio: procedura di notifica

Indice

1	Oggetto della consultazione	3
2	Panoramica dei pareri pervenuti.....	4
2.1	Cantoni	4
2.2	Partiti politici	4
2.3	Organizzazioni agricole.....	5
2.4	Organizzazioni e imprese dell'industria e del commercio alimentare.....	5
2.5	Organizzazioni dei consumatori	6
2.6	Altri partecipanti	6
3	Motivazioni dei partecipanti che respingono il progetto o propongono modifiche.....	6
3.1	Pareri contrari	6
3.1.1	Elusione di interessi pubblici preponderanti.....	7
3.1.2	Il principio Cassis de Dijon non ha dato i risultati sperati	7
3.1.3	Argomenti contraddittori	7
3.1.4	Costi eccessivi per una banca dati eventualmente inutile	7
3.1.5	Incompatibilità con l'articolo 104a della Costituzione federale	8
3.1.6	«Forzatura politica».....	8
3.1.7	Requisiti linguistici per le avvertenze	8
3.2	Pareri contrari con richiesta di abrogare l'articolo 16c LOTC.....	8
3.2.1	Sicurezza alimentare e protezione della salute non garantite	8
3.2.2	Maggiori oneri per le imprese	8
3.2.3	Perdita di efficienza in caso di abrogazione dell'obbligo di autorizzazione.....	9
3.2.4	Elevati costi di allestimento ed esercizio.....	9
3.2.5	Anche i Paesi dell'UE applicato una procedura di autorizzazione.....	9
3.2.6	Richiesta sussidiaria: piena applicazione del principio Cassis de Dijon alle derrate alimentari	9
3.3	Pareri sugli integratori alimentari.....	9
3.3.1	Incoerenza nell'UE sui valori massimi per gli integratori alimentari.....	10
3.3.2	La qualifica di medicinale è problematica e crea disparità di trattamento.....	10
3.4	Altri pareri	10
3.4.1	Eliminare l'obbligo di ripetere la notifica a cadenza annuale.....	10
3.4.2	Riferimento a notifiche già effettuate	10
3.4.3	Conversione automatica di decisioni generali in notifiche	10
3.4.4	Requisiti linguistici per avvertenze: disposizioni confuse	10
3.4.5	Ulteriore ostacolo al commercio: indicazione del Paese di produzione	11
4	Elenco dei partecipanti alla consultazione e delle abbreviazioni.....	12
4.1	Elenco generale delle abbreviazioni.....	12
4.2	Elenco dei partecipanti alla consultazione e relative abbreviazioni.....	12

1 Oggetto della consultazione

Il 22 giugno 2016 il Consiglio federale ha approvato un pacchetto di misure volte ad agevolare le importazioni. Una di queste misure mira a facilitare l'immissione in commercio di derrate alimentari secondo il principio Cassis de Dijon. Nel dicembre 2017 l'Esecutivo ha avviato una consultazione sul progetto di revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). Il progetto prevede di sostituire l'attuale procedura di autorizzazione per le derrate alimentari da immettere in commercio secondo il principio Cassis de Dijon con una procedura di notifica digitalizzata.

Il progetto di revisione prevede inoltre di facilitare i requisiti linguistici per le avvertenze relative alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso immessi in commercio secondo il principio Cassis de Dijon. La LOTC verrebbe quindi allineata alla revisione della legislazione sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso, entrata in vigore il 1° maggio 2017.

2 Panoramica dei pareri pervenuti

Nel corso della consultazione sono pervenuti in tutto 65 pareri.

23 partecipanti approvano sostanzialmente la procedura di notifica, mentre 39 la respingono. Altri due partecipanti esprimono un parere, ma soltanto in merito agli integratori alimentari, che secondo loro devono rimanere soggetti alla procedura di approvazione. Un parere, infine, non ha potuto essere classificato in maniera chiara.

Molti partecipanti hanno proposto soluzioni alternative: 13 partecipanti contrari e due favorevoli alla revisione propongono di sottoporre le derrate alimentari al principio Cassis de Dijon, senza però imporre condizioni supplementari. Sette partecipanti – tre favorevoli, due contrari e i due di cui al paragrafo sopra – chiedono che gli integratori alimentari rimangano soggetti alla procedura di approvazione.

Sui requisiti linguistici per le avvertenze, 33 partecipanti hanno espresso un parere esplicito. Di questi, 24 approvano l'adeguamento e nove lo respingono.

L'Unione delle città svizzere, l'Associazione dei comuni svizzeri e l'Unione svizzera degli imprenditori hanno rinunciato a presentare un parere.

2.1 Cantoni

Hanno presentato un parere 24 Cantoni, cinque dei quali (BE, GL, NW, OW e ZG) approvano la procedura di notifica e 18 (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GR, NE, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS e ZH) la respingono. Il parere di LU non ha potuto essere classificato in modo inequivocabile.

Dei 18 Cantoni che rifiutano la procedura di notifica, 16 (AG, AI, AR, FR, GE, GR, NE, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS e ZH) ritengono che pregiudichi la sicurezza alimentare e la protezione della salute, crei un falso senso di sicurezza presso le imprese e i consumatori, comporti maggiori oneri per le imprese e pratiche cantonali diverse e, infine, che sia troppo costosa. Anche i due Cantoni basilesi respingono la procedura di notifica, ma – diversamente dagli altri 16 Cantoni – propongono di sottoporre tutte le derrate alimentari al principio Cassis de Dijon, senza eccezioni. BL sostiene che, da quando il diritto svizzero in materia di derrate alimentari è stato adeguato alla legislazione comunitaria pertinente, la protezione della salute e dagli inganni in Svizzera sia paragonabile a quella dell'UE, ragione per cui la procedura di autorizzazione ha perso la sua ragion d'essere e non c'è alcuna necessità di introdurre una procedura di notifica. BS ritiene invece che la procedura di notifica generi troppi oneri a livello attuativo e chiede, come BL, che l'articolo 16c LOTC sia abrogato.

Dieci dei Cantoni contrari (AG, AI, AR, GE, SH, TG, TI, UR, VS e ZH) sono tuttavia consapevoli che l'eliminazione degli ostacoli al commercio è un obiettivo politico ampiamente condiviso. Se, nonostante i rischi d'inganno per i consumatori e i potenziali pericoli sanitari, l'adeguamento dell'articolo 16c LOTC fosse comunque effettuato, questi Cantoni propongono come *ultima ratio* di rinunciare alla procedura di notifica e di abrogare completamente l'obbligo di autorizzazione per le derrate alimentari (analogamente a BL e BS).

L'adeguamento dei requisiti linguistici per le avvertenze viene espressamente approvato da 11 Cantoni (AG, AI, BS, FR, GR, LU, SG, SO, TI, UR e VS) e rifiutato esplicitamente da due (NE e VD).

2.2 Partiti politici

Cinque partiti politici (PVL, i Verdi, PLR, PS e UDC) si sono pronunciati sul progetto di revisione. Tre (PVL, PLR e PS) approvano sia la procedura di notifica sia l'adeguamento dei requisiti linguistici per le avvertenze, due (i Verdi e UDC) rifiutano la nuova procedura e non si esprimono sull'adeguamento dei requisiti linguistici.

UDC e i Verdi ritengono che il sistema della notifica eluda interessi preponderanti nei settori della protezione della salute e della tutela dei consumatori e che non avrà un impatto positivo sui prezzi degli alimenti in Svizzera. Secondo i Verdi, la procedura di notifica complica la strategia di qualità per l'attuazione dei criteri di sostenibilità ed è incompatibile con il nuovo articolo 104a lettera d della Costituzione federale svizzera (Cost.). I Verdi e UDC sostengono infine che le derrate alimentari andrebbero escluse dal campo di applicazione del principio Cassis de Dijon.

2.3 Organizzazioni agricole¹

Dodici organizzazioni agricole (USC, SBLV, BAR, SGBV, LBV, CNAV, FSPC, PSL, AGORA, Agrigenève, Prométerre e UCT) hanno inoltrato i loro pareri, tutti e quanti contrari al progetto di revisione. Nove di queste organizzazioni propongono addirittura di esonerare globalmente i generi alimentari dal principio Cassis de Dijon.

Questi partecipanti alla consultazione ritengono che la procedura di notifica pregiudichi interessi pubblici preponderanti in materia di protezione della salute e tutela dei consumatori e non comporti, per questi ultimi, riduzioni di prezzo. Secondo loro il progetto è inutile e stenterà a raccogliere sufficienti consensi. Per Prométerre la procedura di notifica è incompatibile con l'articolo 104a Cost.

Prométerre, AGORA, USDCR e Agrigenève rifiutano esplicitamente l'adeguamento dei requisiti linguistici per le avvertenze, adducendo che i consumatori devono potersi informare sul prodotto che intendono acquistare. È pertanto necessaria una dichiarazione in almeno una lingua nazionale.

2.4 Organizzazioni e imprese dell'industria e del commercio alimentare

Dagli ambienti dell'industria e del commercio alimentare sono pervenuti 11 pareri (ASSGP, CFSAI, Fial, SVS, CI-Commercio al dettaglio, Promarca, UPSC, scienceindustries, ASME, Swiss Retail Federation e Chimici cantonali). Sei partecipanti approvano la procedura di notifica, proponendo in parte qualche adeguamento (ASSGP, UPSC, Promarca, CI-Commercio al dettaglio, Swiss Retail Federation e ASME). Cinque si sono espressi esclusivamente (Fial e scienceindustries) o esaustivamente (ASSGP, CFSAI e ASME) sugli integratori alimentari. Due (SVS e Chimici cantonali) respingono la nuova procedura di notifica.

Cinque dei partecipanti favorevoli alla revisione (ASSGP, ASME, UPSC, Swiss Retail Federation e USAM) chiedono che si rinunci al rinnovo annuale della notifica. USAM propone di convertire in notifiche le decisioni generali in vigore. Swiss Retail Federation propone inoltre la piena applicazione del principio Cassis de Dijon al settore alimentare o, in alternativa, una semplificazione della procedura di notifica.

I cinque partecipanti che si sono espressi esclusivamente o esaustivamente sugli integratori alimentari ritengono che la procedura di approvazione debba essere mantenuta per questi integratori e per l'alimentazione sportiva. Per queste due categorie di prodotti alcuni Stati dell'UE applicano limiti massimi diversi o addirittura non ne applicano del tutto. Queste incertezze possono pregiudicare la sicurezza alimentare. A titolo di variante sussidiaria coerente, i Chimici cantonali propongono di abrogare completamente l'articolo 16c LOTC. Ciò consentirebbe di immettere sul mercato prodotti alimentari conformemente al principio Cassis de Dijon senza dover ricorrere a procedure di autorizzazione o di notifica.

Quattro partecipanti alla consultazione (Promarca, Swiss Retail Federation, SVS e Chimici cantonali) hanno inoltre commentato la proposta di adeguare i requisiti linguistici per le avvertenze, che accolgono favorevolmente. Swiss Retail Federation chiede tuttavia che per i

¹ Figurano in questa categoria anche le organizzazioni dei produttori di cereali e di latte.

prodotti importati secondo il principio Cassis de Dijon si possa derogare di norma – e non solo in via eccezionale – all'obbligo di apporvi un'avvertenza in almeno una delle lingue nazionali.

2.5 Organizzazioni dei consumatori

Tutte e tre le organizzazioni dei consumatori (FRC, KVS e SKS) che si sono pronunciate sul progetto di revisione respingono la procedura di notifica.

KVS adduce gli stessi argomenti di USC. FRC respinge sia la procedura di notifica sia l'adeguamento dei requisiti linguistici per le avvertenze perché, a suo avviso, queste modifiche indeboliscono la tutela dei consumatori. A seguito dell'abrogazione della procedura federale di autorizzazione sarebbero i Cantoni a dover vigilare da soli sul mercato, pur non ottenendo maggiori fondi per farlo. Secondo SKS l'attuale procedura di autorizzazione – benché poco trasparente – garantisce che gli alimenti immessi sul mercato in base al principio Cassis de Dijon siano innocui per la salute. SKS chiede inoltre che la prassi di autorizzazione per gli integratori alimentari sia mantenuta a ogni costo. L'organizzazione fa presente, infine, che l'allestimento della banca dati genererebbe costi molto elevati, anche se per i consumatori questa banca dati rimarrebbe praticamente invisibile. Ci sarebbe inoltre il rischio che con l'andar del tempo questa banca dati diventi lacunosa o suscettibile di errori, il che la renderebbe inaffidabile e quindi inutile.

2.6 Altri partecipanti

Hanno inoltrato il loro parere altre dieci organizzazioni (economiesuisse, COMCO, SKW, USS, ZHK, hotelleriesuisse, Forum PMI, USAM, CP e FER). Otto di queste si dicono perlopiù favorevoli alla procedura di notifica. Quattro l'approvano incondizionatamente (economiesuisse, COMCO, SKW e USS) e altre quattro (ZHK, hotelleriesuisse, Forum PMI e USAM) la accettano, ma propongono una serie di modifiche. ZHK sarebbe addirittura disposta ad abrogare completamente l'articolo 16c LOTC. Due organizzazioni (CP e FER) respingono la revisione.

Per Forum PMI, USAM, hotelleriesuisse e ZHK non avrebbe senso limitare la notifica a un anno. Forum PMI e USAM chiedono che le autorizzazioni vigenti siano automaticamente convertite in notifiche. FER dubita che la misura possa incidere sui prezzi al consumo e ritiene che un controllo minimo sia tanto fattibile quanto necessario. CP teme invece che la procedura di notifica si ripercuota negativamente sulle severe prescrizioni alimentari svizzere e sostiene che i controlli odierni – garantiti dalla procedura di autorizzazione – siano fattibili e necessari.

Sulla questione dei requisiti linguistici per le avvertenze si sono espressi due partecipanti (SKW e ZHK). Secondo SKW la misura proposta creerebbe confusione, per cui bisognerebbe limitare l'obbligo a una lingua ufficiale o a un'altra lingua. ZHK chiede invece che per i prodotti importati secondo il principio Cassis de Dijon si possa derogare di norma – e non solo in via eccezionale – all'obbligo di apporvi un'avvertenza in almeno una lingua nazionale.

3 Motivazioni dei partecipanti che respingono il progetto o propongono modifiche

3.1 Pareri contrari

39 partecipanti alla consultazione (18 Cantoni: AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GR, NE, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH; 2 partiti politici: UDC e I Verdi; le 12 organizzazioni agricole, Chimici cantonali, SVS, le tre organizzazioni dei consumatori nonché CP e FER) respingono la proposta di sostituire la procedura di autorizzazione con una procedura di notifica. 11 di essi sarebbero eventualmente d'accordo di abrogare completamente l'articolo 16c LOTC, argomento illustrato più avanti (cfr. n. 3.2). I due Cantoni basilesi respingono la procedura di notifica, ma chiedono di assoggettare tutte le derrate alimentari al principio Cassis de Dijon. In altri 26 casi il rifiuto della procedura di notifica e dell'adeguamento dei requisiti linguistici per

le avvertenze – posizione assunta da otto partecipanti – sono giustificati dagli argomenti esposti qui di seguito².

3.1.1 Elusione di interessi pubblici preponderanti

Oggi le autorizzazioni per generi alimentari immessi in commercio secondo il principio Cassis de Dijon vengono concesse soltanto se i relativi prodotti non ledono interessi pubblici preponderanti. Per interessi pubblici preponderanti si intendono, tra l'altro, la protezione della vita e della salute dell'uomo, di animali e piante, dell'ambiente e dei consumatori. Se la procedura di autorizzazione fosse sostituita da una procedura di notifica, potrebbero finire sul mercato prodotti alimentari per i quali non è stato verificato se ledono interessi pubblici preponderanti quali la protezione della salute o la protezione dei consumatori.

È pertanto ragionevole sottoporre le domande a una verifica. Come emerge dall'apposito elenco dell'USAV, le domande di autorizzazione vengono talvolta respinte perché certi prodotti alimentari presentano un pericolo per la salute oppure perché certe indicazioni sanitarie possono risultare problematiche. Sussistono inoltre notevoli differenze tra i vari Paesi per quanto concerne i limiti massimi di vitamine, sali minerali e altre sostanze aggiunti agli alimenti. Distinguere tra agenti terapeutici e integratori alimentari è spesso difficile. Per questi motivi è importante poter contare su un accurato esame delle domande di commercializzazione dei prodotti alimentari. L'introduzione di una procedura di notifica indebolirebbe interessi pubblici preponderanti come quello della protezione della salute.

3.1.2 Il principio Cassis de Dijon non ha dato i risultati sperati

L'impatto sui prezzi al consumo messo in preventivo al momento di introdurre il principio Cassis de Dijon non c'è stato. Nei documenti posti in consultazione, il Consiglio federale non quantifica gli effetti sui prezzi, adducendo che è difficile stimare in termini numerici l'impatto della nuova regolamentazione sui livelli di prezzo. Ciò dimostra, nel complesso, che la nuova procedura di notifica non avrebbe praticamente effetti positivi sui prezzi al consumo.

3.1.3 Argomenti contraddittori

Nei documenti posti in consultazione la necessità di passare dal sistema delle autorizzazioni a una procedura di notifica viene anche spiegata con il fatto che nella nuova legislazione in materia di derrate alimentari le prescrizioni svizzere sono state ampiamente allineate a quelle europee. A suo tempo il principio Cassis de Dijon era stato introdotto per facilitare l'importazione di derrate alimentari in Svizzera nonostante le prescrizioni divergenti tra il nostro Paese e l'UE. L'ampia armonizzazione del diritto svizzero con quello comunitario – illustrata nei documenti messi in consultazione – rende *de facto* obsoleto il principio Cassis de Dijon nel settore alimentare, per cui il Parlamento può benissimo fare a meno di confrontarsi sulla nuova normativa proposta.

3.1.4 Costi eccessivi per una banca dati eventualmente inutile

La banca dati che andrebbe allestita a supporto della procedura di notifica costerebbe tra i 400 000 e gli 800 000 franchi. A questi si aggiungerebbero spese d'esercizio e di manutenzione annue tra i 40 000 e gli 80 000 franchi. I costi per passare al sistema di notifica sarebbero quindi considerevoli. Non è detto, però, che i consumatori ne verrebbero a conoscenza né che la banca dati sarebbe aggiornata e completa. Questo rapporto sfavorevole tra costi e benefici depone a sfavore di un cambiamento di sistema.

² Se certi argomenti sono adottati solo da singoli partecipanti, questi ultimi sono menzionati separatamente.

3.1.5 Incompatibilità con l'articolo 104a della Costituzione federale

Per i Verdi e Prométerre, il principio Cassis de Dijon è incompatibile con l'articolo 104a Cost., secondo il quale le relazioni commerciali transfrontaliere devono concorrere a uno sviluppo ecologicamente sostenibile dell'agricoltura e della filiera alimentare.

3.1.6 «Forzatura politica»

Il Parlamento ha recentemente trattato due interventi parlamentari (17.3623 e 17.3624) riguardanti il principio Cassis de Dijon, entrambi respinti dal Consiglio nazionale il 5 marzo 2018. Secondo le cerchie agricole, il progetto di revisione non tiene conto di questa decisione.

3.1.7 Requisiti linguistici per le avvertenze

Otto partecipanti contrari (NE e VD; AGORA, Agrigenève, CNAV, USDCR, Prométerre e FRC) criticano i nuovi requisiti linguistici per le avvertenze: a loro avviso gli alimenti messi in commercio secondo il principio Cassis de Dijon non corrisponderebbero alle prescrizioni tecniche svizzere. È quindi assolutamente necessario che i consumatori possano informarsi su un determinato prodotto in una lingua che padroneggiano. Allentare queste prescrizioni sarebbe ammissibile soltanto per i prodotti che rispondono alle prescrizioni svizzere.

3.2 Pareri contrari con richiesta di abrogare l'articolo 16c LOTC

11 partecipanti che respingono la procedura di notifica (AG, AI, AR, GE, SH, TG, TI, UR, VS, ZH e Chimici cantonali) si dicono tuttalpiù disposti a sottoporre tutte le derrate alimentari al principio Cassis de Dijon e, quindi, ad abrogare l'articolo 16c LOTC. Le loro ragioni sono esposte qui di seguito. Occorre precisare che per BL e BS l'abrogazione dell'articolo 16c LOTC non è formulata come un'eventualità, bensì come richiesta prioritaria.

Sono illustrate qui di seguito le ragioni che inducono i suddetti partecipanti a respingere la procedura di notifica nonché a chiedere l'eventuale abrogazione dell'articolo 16c LOTC. L'adeguamento dei requisiti linguistici – argomento commentato da sette partecipanti – non viene invece presentato nei dettagli, perché condiviso da una larga maggioranza.

Per dovere di cronaca va detto che BS, BL, ZHK e Swiss Retail Federation sono anch'essi contrari al progetto di revisione, ma che non chiedono la piena attuazione del principio Cassis de Dijon in ambito alimentare a titolo sussidiario, bensì come richiesta prioritaria.

I partecipanti menzionati all'inizio del capitolo 3.2 espongono i seguenti motivi.

3.2.1 Sicurezza alimentare e protezione della salute non garantite

Nell'UE ci sono settori non armonizzati con normative nazionali specifiche in materia di alimenti, ad esempio per quanto concerne l'alimentazione sportiva, i «botanicals» negli alimenti o gli integratori alimentari. Le norme nazionali applicabili di volta in volta possono differire notevolmente.

Fino a maggio 2017 gli integratori alimentari e i prodotti per l'alimentazione sportiva non potevano essere messi in commercio in applicazione del principio Cassis de Dijon. Ai fini della sicurezza alimentare e della protezione della salute, per questi e per tutti gli altri gruppi alimentari il principio Cassis de Dijon dev'essere applicato in combinazione con la procedura di autorizzazione, e non con una procedura di notifica.

3.2.2 Maggiori oneri per le imprese

Con l'attuale sistema di autorizzazione, solo il primo richiedente deve chiedere all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) un'autorizzazione, che potrà poi essere applicata a tutti i prodotti simili, anche se immessi in commercio da un'altra persona. Con l'introduzione del sistema di notifica, ogni importatore e produttore deve notificare alla Confederazione tutti i prodotti immessi sul mercato svizzero secondo il principio Cassis de

Dijon, anche se il prodotto in questione è già stato notificato da un altro importatore o produttore. Ogni notifica va inoltre rinnovata annualmente. Di conseguenza, l'introduzione dell'obbligo di notifica procurerebbe ogni anno importanti oneri aggiuntivi a molti più soggetti.

3.2.3 Perdita di efficienza in caso di abrogazione dell'obbligo di autorizzazione

Nell'ambito della procedura di autorizzazione vigente, l'UFAV verifica a livello centrale se sono soddisfatte le condizioni per l'immissione sul mercato di un prodotto alimentare conformemente al principio Cassis de Dijon. Con la procedura di notifica, i controlli verrebbero effettuati dalle autorità d'esecuzione cantonali. Ciò comporterebbe non soltanto oneri supplementari per queste autorità, ma anche il rischio di un'applicazione incoerente. Nell'interesse dell'efficienza e di una valutazione uniforme, l'esame per l'immissione sul mercato di prodotti alimentari secondo il principio Cassis de Dijon deve rimanere di competenza dell'UFAV, che lo effettuerà come finora a livello centrale mediante procedura di autorizzazione.

3.2.4 Elevati costi di allestimento ed esercizio

I costi per l'allestimento della banca dati a supporto della nuova procedura di notifica sono stimati tra i 400 000 e gli 800 000 franchi e i costi d'esercizio annui tra i 40 000 e gli 80 000 franchi. Dall'analisi costi-benefici della procedura di notifica risulta evidente che non conviene impiantare e mettere in funzione un tale apparato amministrativo. Converrebbe invece sostituire il sistema attuale, cartaceo, con una procedura di autorizzazione elettronica più semplice e snella in termini amministrativi.

3.2.5 Anche i Paesi dell'UE applicano una procedura di autorizzazione

Avendo introdotto il principio Cassis de Dijon unilateralmente, la Svizzera non è soggetta a relativi impegni di diritto internazionale. Inoltre, anche altri Paesi dell'UE subordinano all'obbligo di autorizzazione i generi alimentari che immettono sul mercato secondo il principio europeo del riconoscimento reciproco (paragonabile al nostro principio Cassis de Dijon). In quest'ottica è giustificato mantenere il sistema dell'obbligo di autorizzazione.

3.2.6 Richiesta sussidiaria: piena applicazione del principio Cassis de Dijon alle derrate alimentari

I partecipanti alla consultazione menzionati al punto 3.2 sono consapevoli che l'eliminazione delle barriere commerciali è un obiettivo politico ampiamente condiviso. Se a tal fine – nonostante i potenziali pericoli sanitari e i rischi d'inganno per i consumatori – si volesse comunque adeguare l'articolo 16c LOTC, questi partecipanti propongono invece di abrogarlo completamente e di ridistribuire le risorse. La completa eliminazione degli ostacoli amministrativi d'accesso al mercato si tradurrebbe per le imprese in un enorme sgravio amministrativo. L'attuazione sistematica del principio Cassis de Dijon rafforzerebbe inoltre il sistema di autocontrollo, caratteristico del settore alimentare. Questi partecipanti fanno nel contempo notare che – se si dovesse rinunciare agli obblighi sia di autorizzazione sia di notifica – la Confederazione dovrebbe versare ai Cantoni i fondi che risparmia sui costi, remunerandoli in tal modo per i maggiori oneri di sorveglianza che dovranno assumersi.

3.3 Pareri sugli integratori alimentari

Cinque partecipanti alla consultazione (ASSGP, CFSAl, Fial, scienceindustries, ASME) si sono espressi esaustivamente o addirittura esclusivamente sul tema degli integratori alimentari, facendo in parte riferimento all'alimentazione sportiva e ai «botanicals». Su questa categoria di prodotti alimentari altri due partecipanti (SKS e Chimici cantonali) hanno espresso un parere analogo, seppur meno dettagliato. Visti i numerosi pareri pervenuti a questo riguardo, le relative argomentazioni sono illustrate in un capitolo a sé stante. Questi partecipanti espongono le seguenti considerazioni.

3.3.1 Incoerenza nell'UE sui valori massimi per gli integratori alimentari

Nell'UE i limiti massimi per le vitamine e i sali minerali contenuti negli integratori alimentari non sono definiti in maniera coerente. In alcuni Paesi e per alcune sostanze questi limiti mancano del tutto. Certi integratori che non rispettano i limiti svizzeri per vitamine e sali minerali possono comportare rischi sanitari. Per garantire anche in futuro la sicurezza alimentare in questo campo particolarmente sensibile, occorre mantenere per gli integratori alimentari l'obbligo di autorizzazione vigente.

3.3.2 La qualifica di medicinale è problematica e crea disparità di trattamento

Nell'ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAI), i limiti per tali integratori divergono in parte dai valori massimi per vitamine e sali minerali vigenti nei Paesi dell'UE. Determinati prodotti considerati alimenti nell'UE devono essere omologati in Svizzera come medicinali. Scienceindustries teme pertanto che i produttori/distributori in Svizzera siano penalizzati rispetto agli importatori se questi ultimi possono vendere in Svizzera come alimenti determinati prodotti che i primi devono invece sottoporre a una procedura di omologazione per medicinali. Lo stesso dicasi per gli estratti vegetali (i cosiddetti «botanicals»).

Poiché è difficile distinguere tra medicinali e integratori alimentari, ASSGP e ASME propongono un sistema di notifica a due livelli con riserva di approvazione per gli integratori alimentari. Questi ultimi devono poter essere commercializzati soltanto previa verifica, da parte di un'autorità, che non si tratti medicinali o che non possano essere scambiati per tali. A queste condizioni i due partecipanti ritengono che il rinnovo annuale della notifica sia inutile.

3.4 Altri pareri

3.4.1 Eliminare l'obbligo di ripetere la notifica a cadenza annuale

Oltre ai partecipanti citati in precedenza (cfr. n. 2.4), altri tre (hotelleriesuisse, CI-Commercio al dettaglio e Forum PMI) si dicono contrari al rinnovo annuale della notifica, ritenendolo un vincolo inutile e burocratico.

3.4.2 Riferimento a notifiche già effettuate

Secondo USAM, chi immette sul mercato un determinato prodotto deve potersi basare su notifiche di prodotti alimentari identici già effettuate in precedenza da altri operatori ed essere così esonerato dall'obbligo di notificare i suoi prodotti. In questo modo si può realizzare uno sgravio amministrativo concreto.

3.4.3 Conversione automatica di decisioni generali in notifiche

Forum PMI vorrebbe che, nei limiti del possibile, le decisioni di carattere generale siano convertite automaticamente in notifiche.

3.4.4 Requisiti linguistici per avvertenze: disposizioni confuse

Secondo SKW i requisiti linguistici per le avvertenze creano confusione perché offrono a livello attuativo margini di manovra difficilmente calcolabili. Sarebbe più opportuno disporre che le avvertenze siano scritte in una lingua ufficiale o in un'altra lingua. I produttori si assumono già la responsabilità per danno da prodotti e se per un prodotto sono necessarie informazioni particolari, le avvertenze vengono comunque scritte in più lingue. Crea confusione anche il fatto che la lettera a dell'articolo 16e dell'avamprogetto LOTC riprenda la normativa previgente. Il rapporto con la lettera b, inoltre, non è sufficientemente chiaro. Rimane da specificare se la disposizione vada intesa cumulativamente o alternativamente.

3.4.5 Ulteriore ostacolo al commercio: indicazione del Paese di produzione

CI-Commercio al dettaglio punta il dito su un altro ostacolo all'immissione in commercio di derrate alimentari. Per i prodotti trasformati, il requisito svizzero che impone di indicare il Paese di produzione ostacola molto spesso l'immissione diretta sul mercato svizzero di prodotti conformi alla legislazione UE. Il recapito del produttore, ad esempio, è sufficiente soltanto se questi ha effettivamente sede nel Paese di produzione. Molti produttori importanti, come ad esempio Unilever, possiedono però stabilimenti e fabbriche in diversi Paesi e producono i loro beni in luoghi diversi, a seconda delle proprie capacità. Sui loro prodotti venduti nel mercato comunitario figura spesso soltanto l'indirizzo del produttore (p. es. la sede europea), ma non lo stabilimento di produzione vero e proprio. In questo caso l'avvertenza deve essere adeguata se il prodotto viene importato in Svizzera, il che genera ingenti costi supplementari. Questo fatto è particolarmente fastidioso per quanto concerne gli articoli di marca venduti in tutto il mondo e offerti in Svizzera in composizione identica.

4 Elenco dei partecipanti alla consultazione e delle abbreviazioni

4.1 Elenco generale delle abbreviazioni

Cost.	Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)
LOTG	Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51)
OIAI	Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sugli integratori alimentari (RS 817.022.14)
USAV	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

4.2 Elenco dei partecipanti alla consultazione e relative abbreviazioni

Cantoni

Abbreviazione	Denominazione
AG	Cantone di Argovia
AI	Cantone di Appenzello Interno
AR	Cantone di Appenzello esterno
BE	Cantone di Berna
BL	Cantone di Basilea Campagna
BS	Cantone di Basilea Città
FR	Cantone di Friburgo
GE	Cantone di Ginevra
GL	Cantone di Glarona
GR	Cantone dei Grigioni
LU	Cantone di Lucerna
NE	Cantone di Neuchâtel
NW	Cantone di Nidwaldo
OW	Cantone di Obwaldo
SG	Cantone di San Gallo

SH	Cantone di Sciaffusa
SO	Cantone di Soletta
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone del Ticino
UR	Cantone di Uri
VD	Cantone di Vaud
VS	Cantone del Vallese
ZG	Cantone di Zugo
ZH	Cantone di Zurigo

Partiti politici

Abbreviazione	Denominazione
I Verdi	Partito ecologista svizzero
PLR	Partito liberale radicale svizzero
PS	Partito socialista svizzero
PVL	Partito verde liberale svizzero
UDC	Unione democratica di centro

Organizzazioni agricole

Abbreviazione	Denominazione
AGORA	Associations des Groupements et Organisations Romands de l'Agriculture
AgriGenève	Associazione agricola ginevrina
BAR	Bauernverband Appenzell Ausserhoden
CNAV	Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture
FSPC	Federazione svizzera dei produttori di cereali
LBV	Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband
Prométerre	Prométerre – Association vaudoise de promotion des métiers de la terre
PSL	Produttori svizzeri di latte
SGBV	St. Galler Bauernverband
UCT	Unione Contadini Ticinesi & Segretariato agricolo

USC	Unione svizzera dei contadini
USDCR	Unione svizzera delle donne contadine e rurali

Organizzazioni e imprese dell'industria e del commercio alimentare

Sigla	Denominazione
ASME	Association suisse pour les médicaments de la médecine complémentaire
ASSGP	Associazione svizzera dell'industria farmaceutica per l'automedicazione
CFSAI	Commissione federale per la sicurezza alimentare internazionale
Chimici cantonali	Associazione dei chimici cantonali svizzeri
CI-Commercio al dettaglio	Comunità d'interessi Commercio al dettaglio Svizzera
Fial	Federazione delle industrie alimentari svizzere
Promarca	Unione svizzera degli articoli di marca
Scienceindustries	Associazione svizzera delle industrie chimiche, farmacologiche e biotecnologiche
SVS	Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri
Swiss Retail Federation	Federazione svizzera del commercio al dettaglio
UPSC	Unione professionale svizzera della carne

Organizzazioni dei consumatori

Sigla	Denominazione
FRC	Federazione romanda dei consumatori
KVS	Associazione svizzera dei consumatori
SKS	Fondazione per la protezione dei consumatori

Altri partecipanti

Sigla	Denominazione
COMCO	Commissione della concorrenza
CP	Centre Patronal

economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
FER	Federazione delle imprese romande
Forum PMI	Forum delle piccole e medie imprese
hotelleriesuisse	Società svizzera degli albergatori
SKW	Associazione svizzera dei cosmetici e dei detergenti
USAM	Unione svizzera delle arti e dei mestieri
USS	Unione sindacale svizzera
ZHK	Züricher Handelskammer